

## proposta di legge n. 264

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 25 settembre 2008*

—————

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO  
PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, redatta sulla base di analoghe iniziative intraprese dalla Regione nei confronti dei propri enti dipendenti, detta norme in merito alla composizione degli organi del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino di cui alla legge regionale 7 marzo 1984, n. 7 (Riordino del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino), ai fini della razionalizzazione e della riduzione della spesa, nonché dello snellimento dell'attività del Consorzio medesimo e in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei consorzi di sviluppo industriale).

Con l'entrata in vigore della l.r. 48/1996 hanno cessato, tra gli altri, di avere applicazione gli articoli 6 e 10 della l.r. 7/1984 che dettavano i criteri per la composizione degli organi consorziali, essendo state rinviate alle disposizioni dello statuto (articolo 9 della l.r. 48/1996) la composizione e le competenze degli organi medesimi.

L'attuale statuto del Consorzio in questione stabilisce per gli organi di amministrazione, in assenza di riferimenti quantitativi nella legge generale 48/1996, un numero di componenti troppo elevato e quindi eccessivamente oneroso, non solo in termini di costo ma anche ai fini del corretto ed efficiente svolgimento dell'attività del Consorzio medesimo. Basti pensare al riguardo che nell'anno 2007 la spesa, comprensiva dei contributi INPS, per gli undici componenti del solo comitato direttivo ammonta a circa 240.000 euro.

La presente proposta di legge, proprio ai fini di razionalizzare e ridurre la spesa e di assicurare una maggiore efficienza ed efficacia all'attività degli organi del Consorzio, prevede all'articolo 1 che i medesimi siano ridotti in base ai seguenti criteri:

a) per il Consiglio generale:

- 1) un rappresentante per ogni Comune con popolazione fino a cinquemila abitanti;
- 2) tre rappresentanti per ogni Comune con popolazione fino a ventimila abitanti;
- 3) cinque rappresentanti per ogni Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e per la Provincia interessata;
- 4) un rappresentante per ciascuno degli altri enti;

b) per il Comitato direttivo: cinque membri, compresi il presidente e il vicepresidente.

Tornando all'esempio sopra riportato, la drastica riduzione (da undici a cinque) dei compo-

nenti il comitato direttivo, pur senza compromettere la funzionalità dell'ente, dovrebbe consentire una riduzione di spesa stimabile in circa 98.000 euro annui.

Analogamente, con la riduzione dei componenti del Consiglio generale, si dovrebbe avere un risparmio di spesa di almeno il quaranta per cento (nel 2007 la spesa relativa è stata di 28.500 euro circa).

In considerazione del fatto che gli attuali organi del Consorzio sono in scadenza, si ritiene non opportuno procedere all'elezione dei nuovi in ottemperanza alle vigenti disposizioni statutarie che dovranno essere modificate a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi criteri.

La proposta prevede pertanto, all'articolo 2, una serie di norme transitorie per gestire la fase intermedia.

In particolare, viene disposta la nomina di un commissario straordinario da parte della Giunta regionale per provvedere all'adozione delle modifiche statutarie necessarie, sentiti gli enti consorziati e le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

Il commissario provvede altresì alla ricostituzione degli organi del Consorzio secondo le nuove disposizioni, entro centoventi giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta regionale.

Con la norma finale contenuta nel comma 5, la Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla dismissione della partecipazione regionale nel Consorzio di industrializzazione.

L'articolo 2, comma primo, lettera f), della l.r. 7/1984 prevede infatti tuttora, tra i partecipanti al Consorzio, la Finanziaria regionale Marche di cui alla l.r. 42/1974. La Finanziaria è stata liquidata a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 17/1999 con la quale è stata costituita la nuova Società regionale di sviluppo (SVIM): ai sensi dell'articolo 10 bis, alla SVIM sono state trasferite le partecipazioni della Finanziaria, mentre la Regione è subentrata in tutti i rapporti giuridici non trasferiti o non estinti con la liquidazione, tra i quali rientra appunto la partecipazione al Consorzio di che trattasi, non transitata alla SVIM.

L'articolo 3 della proposta di legge prevede quindi l'abrogazione della norma, relativa alla partecipazione della Finanziaria, contenuta nella l.r. 7/1984 e, a fini di chiarezza, conferma l'abrogazione delle norme della medesima legge regionale che hanno cessato di avere applicazione in base al disposto della l.r. 48/1996.

**Art. 1**

*(Composizione del Consiglio generale e del Comitato direttivo)*

1. Ai fini della razionalizzazione e della riduzione dei costi, nonché al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta, gli organi del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino di cui alla legge regionale 7 marzo 1984, n. 7 (Riordino del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) sono costituiti in base ai seguenti criteri:

- a) il Consiglio generale è composto dai rappresentanti degli enti consorziati in ragione di:
  - 1) un rappresentante per ogni Comune con popolazione fino a cinquemila abitanti;
  - 2) tre rappresentanti per ogni Comune con popolazione fino a ventimila abitanti;
  - 3) cinque rappresentanti per ogni Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e per la Provincia interessata;
  - 4) un rappresentante per ciascuno degli altri enti;
- b) il Comitato direttivo è composto da cinque membri, compresi il presidente e il vicepresidente.

**Art. 2**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Alla scadenza del Consiglio generale in carica, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario che esercita le attribuzioni degli organi del Consorzio fino alla loro ricostituzione ai sensi dei commi successivi.

2. Il commissario provvede ad adottare, entro quattro mesi dalla nomina, le modifiche statutarie, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1, nonché il piano industriale, previo parere degli enti consorziati e delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale, che li approva entro i successivi trenta giorni.

4. Il commissario provvede alla ricostituzione degli organi del Consorzio in base alle nuove disposizioni, entro centoventi giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla dismissione della partecipazione regionale al Consorzio.

**Art. 3**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 7/1984:

- a) la lettera f) del primo comma dell'articolo 2;
- b) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6;
- b) gli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24.

**Art. 4**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.